

Bruxelles, 18 luglio 2025  
(OR. en)

9126/2/25  
REV 2 ADD 2

CORLX 476  
CFSP/PESC 724  
RELEX 604  
COEST 383  
FIN 529

**NOTA**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio   |
| Oggetto:      | Decisione e regolamento del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina |

---

**Dichiarazione della Commissione europea**

La Commissione prende atto delle preoccupazioni per quanto riguarda le pressioni in corso sul settore del trasporto marittimo dell'UE, in particolare nel contesto dell'attuazione delle sanzioni e del rischio di elusione attraverso il cambio frequente di bandiera per beneficiare del regime più vantaggioso (flag hopping) e la reinscrizione delle navi al di fuori dell'Unione.

Per sostenere il settore del trasporto marittimo e contrastare il rischio di dismissione della bandiera, la Commissione si coordinerà, in particolare, con i partner della coalizione per il tetto sui prezzi del petrolio per promuovere un approccio comune alla fissazione e all'attuazione del tetto sui prezzi, promuovendo in tal modo condizioni di parità.

Allo stesso tempo, la Commissione intensificherà le attività di sensibilizzazione nei confronti degli Stati di bandiera di paesi terzi per incoraggiare l'allineamento all'applicazione delle sanzioni dell'UE e scoraggiare la pratica con cui le navi che hanno dismesso la bandiera dell'UE possono ottenere la bandiera di un paese terzo per eludere le sanzioni dell'UE.

Operando in stretto coordinamento con il Consiglio e gli Stati membri, la Commissione perseguirà tali obiettivi, in linea con il ruolo conferitole dai trattati dell'UE di sorvegliare l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione.

Più specificamente, per affrontare la questione della reiscrizione al di fuori dell'UE per eludere le sanzioni dell'UE, gli Stati membri dovrebbero informare sistematicamente la Commissione in merito alle cancellazioni dal loro registro di bandiera. Tali informazioni dovrebbero essere presentate a norma dell'articolo 3 quindicesimo bis del regolamento (UE) n. 833/2014, che obbliga gli Stati membri e la Commissione a scambiarsi informazioni per identificare le navi che potrebbero far parte o diventare parte della flotta ombra russa. Tenendo conto di tali informazioni e operando in stretta collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), la Commissione monitorerà strutturalmente i cambiamenti di bandiera e i movimenti delle navi, con particolare attenzione alla cosiddetta flotta ombra.

La Commissione riferirà le pertinenti conclusioni al Consiglio e ai suoi organi preparatori per sostenere la capacità dell'Unione di valutare e proporre ulteriori inserimenti nell'elenco. Le navi che hanno effettuato la dismissione di bandiera e hanno contribuito alle entrate energetiche russe dovrebbero essere valutate in tale contesto e potrebbero essere considerate prioritarie per l'inserimento nei futuri elenchi.

La Commissione pubblicherà un avviso per informare tutti gli operatori e gli armatori in merito a tale procedura e alla sua rigorosa attuazione, nonché sull'esistenza di obblighi di dovuta diligenza ai sensi del diritto dell'UE per garantire che le navi che hanno effettuato la dismissione di bandiera nei registri dell'UE non siano utilizzate per eludere le sanzioni dell'UE. L'avviso informerà inoltre gli operatori e gli armatori che qualsiasi dismissione di bandiera nei registri di bandiera dell'UE ai fini del trasporto di petrolio russo in violazione delle sanzioni dell'UE comporta un elevato rischio di essere proposti per l'inserimento nell'elenco a norma dei pertinenti atti giuridici dell'Unione.